

Convenzione tra Regione Lombardia e Associazione Giovanni Testori Onlus per il deposito di durata ventennale del Fondo Testori di proprietà di Regione Lombardia presso Casa Testori a Novate Milanese

VISTO il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 1 comma 3 in materia di conservazione e fruizione pubblica del patrimonio culturale e l'art. 112 in materia di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica;

PREMESSO che:

- i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività; la valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso;
- Regione Lombardia, ai sensi della l.r. n. 25 del 7 ottobre 2016, art. 21, promuove la fruizione pubblica del proprio patrimonio culturale, perseguendo, anche mediante specifici accordi con istituti e luoghi della cultura, una politica di valorizzazione di beni e collezioni anche attraverso l'acquisizione di oggetti o collezioni d'arte;
- Regione Lombardia, ai sensi della l.r. n. 35 del 29 aprile 1995 ha approvato e finanziato con DGR VII/11513 del 6 dicembre 2002 l'acquisto del Fondo documentario notificato Giovanni Testori;
- Regione Lombardia ha affidato in deposito gratuito il suddetto fondo archivistico alla Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori di Milano, con la quale ha sottoscritto le seguenti convenzioni di deposito:
 - convenzione sottoscritta il 19 marzo 2003, di cui al repertorio 7026/RCC del 26/07/2004, approvata con DGR VII/11568 del 13 dicembre 2002;
 - convenzione sottoscritta il 19 luglio 2018, di cui al repertorio 12189/RCC del 24/07/2018, approvata con DGR XI/310 del 10 luglio 2018;
- il suddetto fondo è conservato attualmente presso la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori di Milano, con sede a Milano in via Riccione n. 8, in condizioni di sicurezza e inserita in un programma organico di conservazione e valorizzazione, secondo quanto contemplato dalle clausole delle convenzioni stipulate;

CONSIDERATO che:

- nel 2022 l'Associazione Giovanni Testori Onlus – già proprietaria dell'Archivio Giovanni Testori dichiarato il 4 agosto 2005 "Bene di interesse storico particolarmente importante" (ai sensi dell'art.13 del D.lgs. 42/2004) dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica della Lombardia e fortemente arricchito negli anni, grazie a ricerche e diversi versamenti, nonché l'acquisizione della fototeca, della biblioteca d'arte e dei diritti d'autore di Giovanni Testori – ha richiesto a Regione Lombardia di poter avere in deposito gratuito la parte dell'Archivio Giovanni Testori di proprietà di Regione Lombardia e di conservarlo presso Casa Testori (casa natale dello scrittore

e artista e sede dell'Associazione Giovanni Testori Onlus) sita in Novate Milanese (Largo Angelo Testori 13).

- Regione Lombardia ha ritenuto opportuno riunire tutta la documentazione d'archivio riconducibile all'Archivio Giovanni Testori in un unico luogo presso la casa natale dello scrittore e artista in Novate Milanese, al fine di garantirne una fruizione e valorizzazione complessiva e unitaria. Per questo motivo ha acconsentito alla richiesta dell'Associazione Giovanni Testori Onlus di ricevere in deposito gratuito il Fondo Testori di proprietà di Regione Lombardia;
- Regione Lombardia in data 23 giugno 2022 ha richiesto l'autorizzazione allo spostamento del suddetto fondo alla Soprintendenza archivistica e bibliografica della Lombardia ex art. 21, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 42/2004;
- La suddetta Soprintendenza ha dato a Regione Lombardia, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori e Associazione Giovanni Testori Onlus, attraverso specifici incontri, le indicazioni utili e propedeutiche allo spostamento e al deposito dell'intero Archivio Giovanni Testori all'Associazione Giovanni Testori Onlus, perché venga conservato, valorizzato e reso accessibile presso la sua sede di origine, a Casa Testori;
- La Soprintendenza in data 7 settembre 2022 ha disposto un sopralluogo presso Casa Testori, a Novate Milanese, ai sensi dell'art. 19 del codice dei beni culturali e del paesaggio, D. lgs. n. 42/2004, alla presenza di tutte le parti coinvolte;
- La suddetta Soprintendenza con nota inviata alle parti in data 27 aprile 2023 (prot. n. L1.2023.2141):
 - ha giudicato le attività di messa a punto dei luoghi realizzate dall'Associazione Giovanni Testori Onlus presso Casa Testori adeguate al deposito del fondo di Regione Lombardia;
 - ha richiesto la sottoscrizione di una convenzione tra Regione Lombardia e Associazione Giovanni Testori Onlus per il deposito del fondo e di un accordo di valorizzazione dell'Archivio Giovanni Testori tra tutti i soggetti coinvolti;
- nelle riunioni dell'8 maggio e del 13 giugno 2023 presso la sede della Soprintendenza in via Senato 10 a Milano, Regione Lombardia, la Soprintendenza, l'Associazione Giovanni Testori Onlus e la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori hanno condiviso gli strumenti pattizi e il percorso di valorizzazione congiunta dell'archivio Testori, concordando insieme il testo della nuova convenzione di deposito del fondo;
- Regione Lombardia, con nota prot. L1.2023.3679 del 14 luglio 2023, ha richiesto l'autorizzazione al deposito del Fondo Testori di sua proprietà presso Casa Testori in Novate Milanese, con la stipula di una convenzione ventennale di deposito con l'Associazione Giovanni Testori Onlus;

ACQUISITA AGLI ATTI l'autorizzazione della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Lombardia allo spostamento e al deposito del Fondo Testori di proprietà di Regione Lombardia presso Casa Testori – come da provvedimento nostro prot. n. L1.2023.3721 del 19 luglio 2023;

CONSIDERATO che, contestualmente all'approvazione della presente convenzione, si procederà alla modifica – in accordo tra le parti – di quella in essere con Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, sottoscritta il 19 luglio 2018 di cui al repertorio n. 12189/RCC del 24 luglio 2018, che ha per oggetto i Fondi Testori e Guareschi-Candido (anche

denominato collezione Minardi), stralciando il primo e mantenendo come unico bene oggetto della convenzione il Fondo Guareschi-Candido;

CONSIDERATO altresì che l'Associazione Giovanni Testori Onlus, con verbale del proprio Consiglio Direttivo del 17 aprile 2023, ha espresso parere favorevole all'accettazione del deposito del Fondo Giovanni Testori di proprietà di Regione Lombardia alle condizioni e nel rispetto delle clausole di seguito declinate;

DATO ATTO che il testo della presente convenzione è stato approvato da Regione Lombardia con DGR n. _____ del _____;

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra

Regione Lombardia (C.F. 800500501549), nella persona del Direttore Generale *pro tempore* della Direzione Generale Cultura, Sabrina Sammuri, domiciliato per la carica in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1

e

Associazione Giovanni Testori Onlus (C.F. 12635680155), nella persona del suo Presidente e legale rappresentante Giuseppe Frangi, domiciliato per la carica in Novate Milanese, Largo Angelo Testori 13

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Regione Lombardia, in qualità di proprietaria, affida in deposito ai sensi dell'art. 44 del D.lgs. n. 42/2004 all'Associazione Giovanni Testori Onlus di Novate Milanese il Fondo Giovanni Testori di proprietà di Regione Lombardia (di seguito denominato anche "Fondo Testori") – la cui consistenza è descritta all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente convenzione – perché venga conservato a scopo di valorizzazione presso Casa Testori, casa natale dello scrittore e artista e sede dell'Associazione Giovanni Testori Onlus, sita in Novate Milanese (Largo Angelo Testori 13).

ART. 2

L'Associazione Giovanni Testori Onlus accetta in deposito gratuito presso la propria sede il Fondo Testori di proprietà di Regione Lombardia di cui all'art. 1, attualmente collocato

presso la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, e assume su di sé l'obbligo di custodirlo e gestirlo, sostenendo ogni eventuale spesa relativa, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente convenzione e, in particolare, secondo quanto specificato agli artt. 4, 5 e 7, nonché di restituirlo in natura alla scadenza del termine convenuto.

L'Associazione Giovanni Testori Onlus si impegna, inoltre, a garantire la corretta conservazione del suddetto Fondo Testori, sulla base di quanto previsto dagli artt. 30 e 44 del D.lgs. n. 42/2004, assumendo gli obblighi e le responsabilità che sono fissati dal Codice civile sul deposito volontario.

ART. 3

L'Associazione Giovanni Testori Onlus si impegna ad assicurare che la fruizione del Fondo Testori avvenga nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 101 e 112 del D.lgs. n. 42/2004 e che le attività per la sua valorizzazione e comunicazione evidenzieranno con chiarezza e in modo adeguato immagine e ruolo di Regione Lombardia. In occasione di iniziative espressamente dedicate alla valorizzazione del Fondo Testori, dovranno essere concordati i testi delle informazioni per la stampa, i materiali, i tempi e le modalità di comunicazione pubblica.

In particolare, l'Associazione Giovanni Testori Onlus si impegna a che i testi delle didascalie che corredano ogni materiale illustrativo e informativo ad esso inerenti riportino l'indicazione che trattasi di documentazione appartenente al Fondo Testori concesso in deposito dall'ente proprietario Regione Lombardia.

Eventuale materiale a stampa – quali cataloghi, libri, colophon o fogli di sala – sarà corredato dal marchio completo della Regione, composto dal simbolo (Quadrato con Rosa camuna) e dal logotipo (la scritta "Regione Lombardia"). La riproduzione del marchio di Regione Lombardia deve attenersi alle indicazioni del "Brand Book di Regione Lombardia", approvato con DGR X/7710 del 15 gennaio 2018.

Qualora siano utilizzati dall'Associazione Giovanni Testori Onlus – per attività di valorizzazione e fruizione pubblica del Fondo Testori e senza scopo di lucro – materiali e documentazione di corredo prodotti da Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori in collaborazione con Regione Lombardia, verrà evidenziato con chiarezza e in modo adeguato il ruolo di Regione Lombardia e di Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori.

ART. 4

In particolare, l'Associazione Giovanni Testori Onlus:

- a) si impegna a mettere a disposizione lo spazio necessario e i contenitori idonei (armadi, scaffali, cassettiere ecc.) per l'adeguata collocazione del Fondo Testori di Regione Lombardia;
- b) si impegna a garantire lo stato di corretta conservazione e sicurezza in ambiente a norma e idoneo per temperatura, umidità, luce, presenza di dispositivi antincendio e sorveglianza adeguata delle opere in deposito;

- c) si impegna a garantire che ogni riproduzione delle opere realizzata a fini commerciali sia preventivamente autorizzata da Regione Lombardia.

ART. 5

L'Associazione Giovanni Testori Onlus si impegna a garantire che il Fondo Testori sia protetto da furti e danni secondo le misure in atto per il proprio patrimonio e assicurato alle stesse condizioni, stessi casi e stesse forme in uso per la restante parte di fondo di persona di sua proprietà.

L'Associazione Giovanni Testori Onlus si impegna, altresì, alla trasmissione di copia della relativa polizza assicurativa alla Regione Lombardia, ove richiesta.

ART. 6

1. Regione Lombardia e Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori avranno facoltà di accedere al Fondo Testori negli orari di apertura di Casa Testori e con l'assistenza del personale dell'Associazione Giovanni Testori Onlus, previo appuntamento. Le persone autorizzate dai due richiedenti dovranno essere munite di documento di riconoscimento;
2. Regione Lombardia avrà sempre la facoltà di ottenere l'estrazione temporanea o la riproduzione dall'archivio di documenti che si rendessero necessari per l'esercizio della propria attività o per sviluppare iniziative di valorizzazione e studio della documentazione, previa richiesta scritta e rilasciandone ricevuta al Responsabile dell'Associazione Giovanni Testori Onlus. Le operazioni necessarie saranno effettuate da personale indicato e autorizzato da Regione Lombardia e tutti gli eventuali costi, in particolare assicurativi e di trasporto, saranno a Suo carico;
3. Fatti salvi i limiti di consultabilità dei documenti indicati negli articoli seguenti, l'Associazione Giovanni Testori Onlus potrà utilizzare la documentazione ricevuta in deposito per sviluppare proprie iniziative di valorizzazione e studio nell'ambito delle finalità istituzionali, previa comunicazione a Regione Lombardia;
4. I limiti alla consultazione dei documenti non valgono per il personale dell'Associazione Giovanni Testori Onlus addetto alla gestione dell'archivio. Detto personale si impegna a mantenere riservate le notizie e le informazioni non disponibili agli utenti o non rese pubbliche perché di carattere riservato o concernente dati personali e/o sensibili. Il personale osserva tali doveri di riserbo anche dopo la cessazione della propria attività;
5. L'Associazione Giovanni Testori Onlus si impegna a valorizzare e, se necessario, aggiornare l'attività di catalogazione del Fondo Testori precedentemente realizzata da Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, armonizzandola con l'attività di descrizione che verrà realizzata sulle altre parti del fondo di persona, per un'ottimale consultazione e la valorizzazione del complesso archivistico.

ART. 7

Per la consultazione di tutti gli archivi depositati valgono le norme in materia disposte:

- dal Codice dei Beni culturali e del Paesaggio D.lgs. n. 42/2004;
- dalle Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018;
- dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di tutela dei dati personali, aggiornato, con le modifiche apportate dal D.L. n. 139 dell'8 ottobre 2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 205 del 3 dicembre 2021, e dal D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023;
- dalla normativa sul diritto d'autore e in particolare alla L. n. 633 del 22 aprile 1941 e successive modificazioni.

ART. 8

Interventi di conservazione e restauro che si dovessero rendere necessari od opportuni, fatta salva la competenza dell'organo di tutela, saranno realizzati dall'Associazione Giovanni Testori Onlus e concordati con Regione Lombardia.

Nessuna spesa potrà essere effettuata dall'Associazione Giovanni Testori Onlus senza l'adozione dei relativi atti da parte del dirigente competente di Regione Lombardia e la verifica della relativa copertura finanziaria.

ART. 9

Regione Lombardia dovrà essere informata annualmente delle richieste ricevute nell'anno precedente per studi a carattere scientifico, tesi e pubblicazioni.

Copia digitale di eventuali pubblicazioni o studi dovrà essere fornita a Regione Lombardia – Biblioteca Tremaglia (bibliotecatremaglia@regione.lombardia.it).

Le parti possono fornire riproduzioni di documenti dell'archivio oggetto della presente convenzione a editori e studiosi per soli scopi istituzionali, di ricerca e non lucrativi.

L'eventuale utilizzo di riproduzioni a scopo commerciale è subordinato al rilascio della concessione di Regione Lombardia, come pure all'eventuale versamento del canone di concessione.

ART. 10

1. Per il prestito del Fondo Testori o di parte di esso per mostre e manifestazioni temporanee organizzate da terzi l'Associazione Giovanni Testori Onlus dovrà sempre acquisire il parere positivo scritto di Regione Lombardia.
2. La temporanea estrazione dall'archivio di documenti per iniziative, manifestazioni culturali ed esposizione in mostre promosse dall'Associazione Giovanni Testori Onlus:
 - è sempre possibile per gli eventi organizzati all'interno degli spazi espositivi di Casa Testori;
 - deve essere autorizzata con parere positivo scritto di Regione Lombardia, per gli eventi organizzati fuori della sede di deposito.
3. Regione Lombardia potrà disporre del Fondo Testori o di parte di esso a fini espositivi, per eventi di significativa rilevanza culturale e comunque sempre per usi e fini istituzionali. La richiesta di messa a disposizione dovrà essere inoltrata all'Associazione Giovanni Testori Onlus con almeno quattro mesi di preavviso a mezzo pec o altri

sistemi di comunicazione legali che garantiscano la ricevuta da parte del destinatario.

ART. 11

1. La presente convenzione ha una durata di 20 (venti) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è eventualmente rinnovabile previo accordo scritto fra le parti, da formalizzarsi prima della scadenza del termine contrattuale.
2. Eventuali modifiche o integrazioni saranno concordate tra le parti in forma scritta. L'eventuale recesso dalla presente convenzione di una delle parti deve essere esercitato mediante comunicazione scritta, adeguatamente motivata, da inviare via pec o altri sistemi di comunicazione legali che garantiscano la ricevuta da parte del destinatario, nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi;
3. In caso di risoluzione di questa convenzione per volontà di Regione Lombardia le spese di prelievo e di trasporto del fondo alla sede indicata da Regione Lombardia saranno a carico di quest'ultima;
4. Il deposito avviene a titolo completamente gratuito per Regione Lombardia.

ART. 12

Regione Lombardia, per gli adempimenti relativi alla presente convenzione, si avvale della Struttura competente per materia della Direzione Generale Cultura.

In particolare, detta Struttura vigilerà e verificherà il regolare adempimento di quanto previsto dalla convenzione anche attraverso sopralluoghi periodici e, in caso di inadempimenti immotivati, procederà all'eventuale ritiro del fondo con le modalità previste per la richiesta di messa a disposizione del bene, di cui all'art. 10 comma 3 della presente convenzione.

Le parti, inoltre, si impegnano a richiedere la necessaria autorizzazione alla competente Soprintendenza per tutte le attività descritte all'art.21 del D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

ART. 13

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia possa nascere dall'attuazione della presente convenzione. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente accordo, il Foro competente esclusivo è quello di Milano.

Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 14

Il presente accordo è stipulato in formato elettronico con l'apposizione della firma digitale delle parti.

ART. 15

Il presente contratto è soggetto ad Imposta di bollo, se dovuta, e a registrazione solo in caso d'uso; i relativi costi saranno a carico della parte richiedente la registrazione.

ART. 16

L'Associazione Giovanni Testori Onlus si assume l'onere del trasporto con copertura assicurativa "chiodo a chiodo" del Fondo Testori dalla sede della Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori di Milano (via Riccione 8), dove è collocato al momento della stipula del presente atto, nel rispetto delle norme previste dal D.lgs. n. 42/2004 e secondo le prescrizioni della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Lombardia. Tale trasferimento avverrà entro 30 giorni dalla firma della presente convenzione, anche in considerazione delle celebrazioni del centenario della morte di Giovanni Testori già in corso e supportate dal Comitato Nazionale per le celebrazioni del Centenario della nascita di Giovanni Testori, istituito dal Ministero della Cultura con D.M. n. 49 del 3 febbraio 2023.

Letto, firmato e sottoscritto.
Milano,

Per Regione Lombardia
Il Direttore Generale Cultura
Sabrina Sammuri

Per l'Associazione Giovanni Testori Onlus
Il Presidente
Giuseppe Frangi

Allegato 1: Consistenza del “Fondo Testori” di Regione Lombardia

- 107 quaderni manoscritti relativi alle prime stesure delle opere (1956-1992);
- 4 quaderni con il catalogo (incompleto) dei dipinti realizzati da Testori tra il 1969 e il 1972;
- 5291 fogli sciolti manoscritti e dattiloscritti di prime stesure e rielaborazioni successive, (1960-1993).

Pubblicato di:

- 273 volumi opere di Testori (opere narrative, testi teatrali, cataloghi di mostre, saggi di critica d'arte, edite tra 1943 e 2002);
- 306 articoli di Testori (si tratta prevalentemente degli articoli pubblicati sul “Corriere della Sera”, dal 1980 al 1993, ma anche altri articoli comparsi su diverse testate);
- 605 articoli su Testori (rassegna stampa; articoli apparsi su “Avvenire”, “Il Corriere”, “L'Espresso”, “L'Unità”, “il Giornale”, “La Repubblica”, etc.; si tratta soprattutto di recensioni di spettacoli teatrali, con numerosi pezzi usciti in occasione della morte e recensioni di pubblicazioni e rappresentazioni postume).